

## **TI\_GERICHTE 60.2005.412 vom 13. Januar 2006**

TI Tribunale d'appello, 2006-01-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2005.412](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2005.412)

FR: TI\_GERICHTE 60.2005.412 du 13 janvier 2006

IT: TI\_GERICHTE 60.2005.412 del 13 gennaio 2006

### **Regeste**

istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante.

### **Volltext**

Tessin Camera dei ricorsi penali 13.01.2006 60.2005.412 Tessin Camera dei ricorsi penali 13.01.2006 60.2005.412 Ticino Camera dei ricorsi penali 13.01.2006 60.2005.412

istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante.

Incarto n. 60.2005.412 Lugano 13 gennaio 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Daniela Rüegg, vicecancelliera sedente per statuire sull'istanza 30.11/1.12.2005 presentata dalla IS 1 tendente ad ottenere il richiamo degli incarti penali esistenti relativi ai rapporti tra PI 2 e PI 3 con riferimento alla \_\_\_\_\_; richiamate le osservazioni 2/5.12.2005 del procuratore pubblico \_\_\_\_\_, che comunica il proprio nulla osta per l'incarto MP. \_\_\_\_\_, conclusosi con decisione di NLP. \_\_\_\_\_; richiamate le osservazioni 7/9.12.2005 del patrocinatore di PI 2, che aderisce alla richiesta; richiamate le osservazioni 12.12.2005 del procuratore pubblico PI 4, che comunica il proprio nulla osta per gli incarti MP. \_\_\_\_\_ e MP. \_\_\_\_\_, il primo conclusosi con decisione di NLP. \_\_\_\_\_; rilevato che PI 3 non ha presentato osservazioni; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. Presso la Pretura istante è pendente una procedura speciale (inc. DI. \_\_\_\_\_) relativa alla concessione del diritto di firma per la ditta \_\_\_\_\_. In questo contesto, il pretore ha ammesso il richiamo dal Ministero pubblico e da questa Camera di tutti gli incarti penali esistenti relativi ai rapporti tra PI 2 e PI 3 relativi alla \_\_\_\_\_. Per questo la presentazione della relativa istanza. 2. Come esposto in entrata, nessuno si è opposto ai richiami dei documenti. Nel frattempo, questa Camera ha deciso due istanze di promozione dell'accusa precedentemente pendenti (decisioni del 13.12.2005, inc. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_). 3. Giusta l'art. 27 CPP – in vigore dall'1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – " oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione ". 4. Come ricordato dalla decisione di principio del \_\_\_\_\_ di questa Camera (inc. CRP \_\_\_\_\_), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: - si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; - è compatibile con

il codice di rito applicabile a quel procedimento; - è formulata dal titolare dell' autorità giudiziaria richiedente. Anche in questi casi, incombe comunque a questa Camera verificare se eventuali diritti di terzi, non simultaneamente parti al procedimento penale e parti al procedimento civile, si oppongano al richiamo atti e richiedano un limitato accesso agli atti.

5. Nel presente caso è certamente data una connessione tra la causa civile ed i procedimenti penali conclusi o pendenti. È dato pertanto un interesse giuridico legittimo. 6. L'istanza è pertanto accolta. Le decisioni 13.12.2005 inc. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ saranno direttamente allegate alla presente decisione: gli incarti penali del MP menzionati nella presente decisione saranno consultabili presso il Ministero pubblico, previo appuntamento con i rispettivi procuratori pubblici. 7. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base ai principi del CPC. Per tutti questi motivi, visti l' art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi. 2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, che le addosserà alle parti. 3. Intimazione: terzi implicati 1. PI 1 2. PI 2 2 patr. da: PR 1 3. PI 3 3 patr. da: PR 2 4. PI 4 Per la Camera dei ricorsi penali Il  
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.